Ministero dell'Interno-Dip.to della P.S.
Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere
Prot.: 0047219 del 12/06/2026 Uscita Cod. Amm. m_it
AOO: RMPAC1 uor: 400/B/Idiv
Fasc: Archivio.Massimario.10.2.12
Data: 12/06/2026 16:53:47

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/B/2026/42.1 Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Nuovo Patto Migrazione e Asilo. Indicazioni operative.

ALLE QUESTURE
LORO SEDI

ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

per conoscenza

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE ROMA
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S. ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA SCIENTIFICA
E LA SICUREZZA CIBERNETICA SEDE
Servizio Polizia Scientifica

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

e, per opportuna notizia

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALCOMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO ROMA

PREMESSA

Come noto, a partire dal 12 giugno 2026, troverà attuazione la normativa unionale costitutiva del Patto su migrazione e asilo.

Facendo seguito a precedente circolare[1], ai cui contenuti si rimanda, sono fornite di seguito alcune preliminari indicazioni di carattere operativo alla luce della trasposizione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni del Patto.

In tale cornice, assumono particolare rilievo i Regolamenti n. UE 2024/1348 ("che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione di seguito **APR**) il n. UE 2024/1356 ("che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne, di seguito **Regolamento Screening**), il n. UE 2024/1349 ("che stabilisce una procedura di rimpatrio di frontiera"), il n. UE 2024/1351 ("sulla gestione dell'asilo e della migrazione", di seguito **AMMR)** e il n. UE 2024/1358 **(Eurodac)**.

La finalità del nuovo impianto è di assicurare la puntuale registrazione e trattazione dei migranti irregolari rintracciati all'atto dell'ingresso irregolare o in stato di irregolare soggiorno sul territorio degli Stati membri, secondo le modalità e con le eccezioni che verranno descritte nel dettaglio in seguito. In particolare, lo svolgimento delle procedure di asilo in frontiera secondo tempistiche definite mira a ridurre abusi e incertezze dovuti alla durata delle stesse, consentendo così di attivare tempestivamente le procedure di rimpatrio nel caso in cui le istanze di protezione internazionale non siano state accolte.

Il pieno rispetto dei diritti fondamentali, così come declinati in ambito nazionale, unionale e internazionale, dovrà essere garantito in ogni fase delle procedure in esame.

Con Decreto Legge in via di pubblicazione sono state introdotte modifiche alla normativa di settore, volte ad adeguare l'ordinamento nazionale alle prescrizioni unionali.

[1] Circolare del 16.10.2025 prot. N. 73875.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

PROCEDURA "SCREENING" AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.1356 DEL 2024 - PROFILI GENERALI

L'art.12 del D.L in parola, in conformità all'art. 2, comma 1, capoverso 10) del regolamento (UE) 2024/1356, individua nelle autorità nazionali di frontiera e nelle autorità nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti *3*) e *4*), del regolamento (UE) 2017/2226[2], le autorità preposte agli accertamenti di cui agli artt.14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1356. La stessa norma, in conformità all'art. 2, comma 1, capoverso 10) e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356, prevede che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.

Questa Direzione Centrale, d'intesa con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha adottato una serie di iniziative volte a predisporre una adeguata cornice organizzativa, operativa e logistica per garantire l'immediata operatività del nuovo sistema.

Dirigenti e operatori di codesti uffici immigrazione (III e IV Sezioni) hanno beneficiato di iniziative di formazione, in presenza e da remoto, dedicate a quanto in oggetto.

Con particolare riferimento alla procedura di "screening" di cui all'art.3 del Regolamento UE 1356 del 2024, sono state effettuate nell'ottobre 2025 e nell'aprile 2026 due sperimentazioni a Lampedusa e Porto Empedocle, in coordinamento con le Agenzie europee Frontex, EUAA ed Europol.

Il citato Regolamento istituisce (art.1):

a) accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti dei cittadini di paesi terzi che, senza soddisfare le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e prima di essere indirizzati alla procedura adeguata:

 1) hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato (art.10-ter c.1 TUI)

 2) hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera (art.10-ter c.4-bis TUI) o

 3) sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (art.10-ter c.1 TUI)

[2] Rispettivamente, per la frontiera, gli Uffici di polizia di frontiera e gli uffici con attribuzioni di polizia di frontiera e, per l'immigrazione, le Questure della Repubblica.

b) accertamenti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che tali cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne (art.10-ter c.4 TUI), prima che siano indirizzati alla procedura adeguata.

Gli accertamenti mirano a rafforzare il controllo dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne, alla identificazione degli stessi e a verificare se non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Essi comportano anche controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità, volti a individuare le persone bisognose di assistenza sanitaria, nonché le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica e a individuare portatori di eventuali vulnerabilità, facilitandone l'indirizzamento verso la procedura adeguata.

Durante gli accertamenti (art.9 del reg. n.1356/2024) i cittadini di paesi terzi rimangono a disposizione delle autorità preposte, indicano nome, data di nascita, genere e nazionalità e forniscono:

- i documenti e le informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati;
- i loro dati biometrici (art.13 regolamento 1358 del 14 maggio 2024 istitutivo dell'Eurodac). In particolare, ai sensi dell'art.23 par.1 del regolamento Eurodac, sono sottoposti a fotosegnalamento tutti i cittadini di Paesi terzi di età non inferiore ai sei anni.

Il Decreto Legge in parola ha introdotto un nuovo comma 2-quater all'art.10-ter TUI che integra quanto previsto dal precedente comma 2-bis in merito all'obbligo di cooperazione in capo allo straniero: fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis*, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

Le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli stessi da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nei limiti dei loro mandati.

Ai sensi dell'art.11 del regolamento, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti hanno il diritto di essere informati di quanto segue:

a) le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti, nonché le modalità con cui questi sono effettuati e i loro possibili esiti;

b) il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme applicabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se del caso nelle circostanze specificate all'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/1348, e, per tali cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale, gli

obblighi e le conseguenze dell'inosservanza di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 2024/1351;

c) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all'articolo 9 e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone;

d) i diritti conferiti all'interessato dal diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679.

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti possono inoltre essere informati di quanto segue:

a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399, nonché di altre condizioni d'ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite;

b) l'obbligo di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE e le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria;

Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto, su carta o in formato elettronico, e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3. Le autorità competenti per gli accertamenti possono provvedere a mettere a disposizione servizi di mediazione culturale per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale.

Le autorità nazionali possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo la legislazione nazionale.

ACCERTAMENTI ALLE FRONTIERE ESTERNE AI SENSI DEGLI ARTT.1, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO N.1356 DEL 2024

Nel presente paragrafo si forniscono linee guida rispetto agli accertamenti alle frontiere esterne nei confronti dei cittadini di paesi terzi che, senza soddisfare le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata (Art.1-*a* del regolamento 1356/2024).

a) Stranieri eleggibili e loro posizione sul territorio nazionale

Durante tali accertamenti le persone interessate non sono autorizzate ad entrare nel territorio nazionale e sono sottoposte a misure intese a garantire che rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti nei luoghi dedicati e per la durata di tali attività, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga, nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna o gli eventuali rischi per la salute pubblica derivanti dalla fuga.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati dall'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti in parola non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.

I cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 non sono sottoposti agli accertamenti. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 gli accertamenti nei confronti del suddetto terminano.

b) Luoghi in cui sono effettuati gli accertamenti

Gli accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato a livello nazionale, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all'interno del suo territorio. Gli stessi sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera.

c) Procedure di sbarco

I casi relativi a soggetti che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata ricomprendono gli scenari relativi agli eventi di sbarco di migranti irregolari, rispetto alla cui gestione sono da anni consolidate delle procedure operative, nonché piani operativi e di coordinamento a livello provinciale che continueranno a costituire la base di lavoro su cui verranno innestate le novità previste dalla normativa unionale.

Le procedure di screening in località di sbarco dovranno essere gestite tramite apposita area realizzata nel SIA-Gestionale, rispetto al cui funzionamento si rinvia alla scheda tecnica, disponibile nella sezione "biblioteca" del Gestionale. Il sistema è basato sulla compilazione digitale del modulo consuntivo di cui all'art.17 del Regolamento, così

come elaborato dall'Agenzia Frontex e modificato in base alle esigenze operative nazionali. Il modulo è articolato per sezioni dedicate ciascuna ad una parte dei controlli da effettuare, nonché alle informazioni da acquisire direttamente dagli stranieri sbarcati, a seguito di intervista. Ad esso è allegato un ulteriore modulo contenente le risultanze dei controlli di sicurezza di cui all'art.15.

Fatte salve le peculiarità operative di ciascun territorio connesse, ad esempio, alla presenza di strutture fisse, all'orario di inizio delle operazioni, etc., la successione delle operazioni da effettuare, integrata con i controlli elencati dall'art.8 par.5 del Regolamento, può essere sintetizzata come segue:

- arrivo della nave;
- visita medica a bordo – apposizione dei braccialetti numerati;
- discesa dei migranti – foto con braccialetto in evidenza;
- controllo dei migranti e dei loro effetti personali;
- intervista preliminare utilizzando il consueto foglio notizie (art.14 del Regolamento);
- comunicazione alla Procura della Repubblica della attivazione del fermo di cui all'art.10-ter c.2-quinquies TUI e ss. (procedura descritta più avanti nella presente circolare);
- registrazione dei dati anagrafici in Gestionale ed invio ad AFIS per attivazione della procedura di fotosegnalamento (art.8.5-d del Regolamento)[3];
- una volta acquisite le impronte digitali e i CUI, effettuazione delle verifiche nelle banche dati nazionali e unionali (controllo di sicurezza ai sensi degli artt.15 e 16 del Regolamento);
- comunicazione alla Procura della Repubblica del termine del fermo di cui all'art.10-ter c. 2-quinquies e ss., salva la necessità di procedere a convalida nell'ipotesi di superamento del termine delle 48 ore (procedura descritta più avanti nella presente circolare);
- controllo preliminare dello stato di salute (ai sensi dell'art.12 del regolamento);
- controllo preliminare delle vulnerabilità (ai sensi dell'art.12 del regolamento);
- finalizzazione del modulo consuntivo e dell'allegato relativo agli esiti dei controlli di sicurezza;
- indirizzamento alla procedura adeguata.

Nel corso della procedura sarà assicurata da parte di personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) la somministrazione del materiale informativo

[3] Codici Eurodac: CAT.2 (ingresso irregolare) e CAT.9 (sbarco in ricerca e soccorso.

di cui all'art.11 del regolamento (reperibile sul sito della Commissione nazionale per il Diritto d'asilo al seguente link
https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/opuscoli-informativi-sulla-procedura-dasilo-sullaccoglienza-dei-richiedenti-asilo-e-sugli

d) Esiti della procedura

Nel caso in cui, nel corso della procedura, lo straniero manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, dopo la chiusura dello screening dovrà essere effettuato il fotosegnalamento per richiesta asilo (cat.1) secondo le modalità tecniche concordate con il Servizio Polizia Scientifica e si procederà contestualmente alla registrazione della domanda come sarà illustrato di seguito. Nel caso in cui, invece, all'esito della procedura di screening lo straniero non abbia manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, cesserà la presunzione di non ingresso sul territorio nazionale e potrà essere attivata la procedura di rimpatrio ordinaria di cui agli artt.10 e ss. del T.U.I., con compilazione dell'apposito modulo di intervista (c.d. "allegato 4") propedeutico alla redazione dei provvedimenti ed atti amministrativi in SIA.

e) Accertamenti alle frontiere esterne nei confronti dei cittadini di paesi terzi che, senza soddisfare le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera

Per quanto attiene ai valichi di frontiera aerei e marittimi nazionali, gli accertamenti previsti dovranno essere effettuati nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del Codice Frontiere Schengen e che manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1356.

Qualora, nel corso delle verifiche di frontiera, lo straniero manifesti l'intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, l'Ufficio di Polizia di Frontiera dovrà avviare la procedura di screening. Tale procedura sarà gestita attraverso un'apposita sezione del SIA-Gestionale, predisposta per supportare tutte le fasi del procedimento. I controlli effettuati sulle banche dati in occasione delle verifiche di frontiera non dovranno essere ripetuti nell'ambito dello screening, ma dovranno essere resi disponibili e riutilizzabili dal sistema.

Prima della conclusione della procedura di screening dovrà essere effettuato il fotosegnalamento finalizzato alla richiesta di protezione internazionale.

Una volta completate le attività di screening, l'Ufficio procederà alla registrazione della domanda sul portale SUA. A seguito della registrazione, verrà rilasciato al richiedente un documento nominativo contenente il codice unico d'identità attribuito all'esito delle operazioni di fotosegnalamento, la fotografia acquisita e le generalità dichiarate dallo straniero nel corso delle stesse attività.

Successivamente, sulla base degli esiti dello screening e delle valutazioni di competenza, il richiedente sarà indirizzato al percorso procedurale previsto dalla normativa vigente. In particolare, la procedura potrà evolvere verso l'applicazione delle procedure di frontiera previste dalla disciplina europea oppure proseguire secondo le disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale.

Resta fermo che i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso e che non manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale durante le verifiche di frontiera continuano a essere destinatari dei provvedimenti di respingimento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/399. Nei loro confronti non dovrà essere effettuato il fotosegnalamento previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2024/1358 e gli stessi non dovranno essere sottoposti a screening.

Nelle more della somministrazione della formazione sull'utilizzo delle nuove funzionalità dei Sistemi informatici SIA Gestionale e SUA, si pregano gli Uffici Immigrazione di fornire supporto operativo agli Uffici di Polizia di Frontiera per lo svolgimento delle summenzionate attività.

ACCERTAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DEGLI ARTT.1,7 E 8 DEL REGOLAMENTO N.1356 DEL 2024

Tali accertamenti riguardano i cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che costoro siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata. I suddetti stranieri devono restare a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti e per la durata degli stessi, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivarne. Sono pertanto esclusi dalla suddetta procedura tutti gli stranieri che, per quanto irregolari al momento del rintraccio, risultino aver fatto ingresso regolare da una frontiera esterna dell'Unione.[4]

a) Rintraccio alla frontiera interna

Gli accertamenti nei confronti di stranieri rintracciati in posizione irregolare in prossimità delle frontiere interne terrestri ricadono nella disciplina e nei termini previsti dall'art.7 del regolamento 1356/2024. Ai sensi dell'art.7.2 del regolamento, è possibile astenersi dallo svolgere gli accertamenti se un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale è trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un

[1] A titolo esemplificativo e senza pretese di esaustività: stranieri entrati con visto valido, stranieri entrati regolarmente in esenzione di visto, stranieri titolari di permesso di soggiorno scaduti o di cui sia stata rigettata la richiesta di rinnovo, etc.

altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di quadri di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti. In tale contesto trovano quindi applicazione i vigenti accordi bilaterali di riammissione delle persone in situazione irregolare.

Per la specifica ipotesi di ripristino dei controlli di frontiera ai sensi dell'art.25 e seguenti del Codice Frontiere Schengen, i cittadini stranieri destinatari di provvedimento di respingimento non sono soggetti a screening, in analogia a quanto avviene per i respingimenti ai valichi di frontiera esterna (art.32 del Codice Frontiere Schengen).

Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art.10-ter TUI.

b) Luogo in cui sono effettuati gli accertamenti e relativa procedura

I suddetti accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno individuato sul territorio nazionale. Sono effettuati senza indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio del cittadino del paese terzo.

Essi constano dei seguenti elementi, previsti dall'art.8.5:

- identificazione o verifica dell'identità (art.14 del regolamento);
- comunicazione alla Procura della Repubblica della attivazione del fermo di cui all'art.10-ter c. 2-quinquies e ss., salva la necessità di procedere a convalida nell'ipotesi di superamento del termine delle 48 ore (procedura descritta più avanti nella presente circolare);
- registrazione dei dati biometrici nella misura in cui non sia ancora avvenuta (artt.15,22 e 24 del regolamento n.1358/2024);
- controllo di sicurezza (artt.15 e 16 del regolamento);
- comunicazione alla Procura della Repubblica del termine del fermo di cui all'art.10-ter c.2-quinquies TUI e ss. (procedura descritta più avanti nella presente circolare);
- controllo preliminare dello stato di salute (ai sensi dell'art.12 del regolamento);
- controllo preliminare delle vulnerabilità (ai sensi dell'art.12 del regolamento);
- finalizzazione del modulo consuntivo e dell'allegato relativo agli esiti dei controlli di sicurezza;
- indirizzamento alla procedura adeguata.

Nel corso della procedura sarà assicurata da parte di codesti Uffici immigrazione la somministrazione delle previste informative di cui all'art.11 del regolamento, predisposte dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e reperibili

sull'indicato sito della Commissione Nazionale Asilo, anche avvalendosi di esperti dell'Agenzia dispiegati presso codesti Uffici in forza del vigente Piano operativo.

Come per gli accertamenti alle frontiere esterne, le procedure di screening all'interno del territorio dovranno essere gestite tramite apposita area realizzata nel SIA-Gestionale, rispetto al cui funzionamento si rinvia alla scheda tecnica, disponibile nella sezione "biblioteca" del Gestionale.

Il sistema è basato sulla compilazione digitale del modulo consuntivo di cui all'art.17 del Regolamento, così come elaborato dall'Agenzia Frontex e modificato in base alle esigenze operative nazionali. Il modulo è articolato per sezioni dedicate ciascuna ad una parte dei controlli da effettuare, nonché alle informazioni da acquisire direttamente dagli stranieri sbarcati, a seguito di intervista. Ad esso è allegato un ulteriore modulo contenente le risultanze dei controlli di sicurezza di cui all'art.15.

Nel contesto in parola, inoltre, operandosi sul territorio, la procedura di screening non potrà sfociare in procedure di frontiera, ma preluderà all'applicazione della normativa nazionale in materia di protezione internazionale e rimpatrio.

Si raccomanda l'attivazione di iniziative di coordinamento con le altre Forze di Polizia e le specialità della Polizia di Stato operanti nei rispettivi ambiti territoriali, per i profili del controllo del territorio e la trattazione degli stranieri eleggibili.

LINEE GUIDA SUGLI ACCERTAMENTI DI CUI ALL'ART.8.5 DEL REGOLAMENTO N.1356 DEL 2024

Si descrivono di seguito, non in ordine tassativo di scansione temporale, le caratteristiche dei controlli previsti nel corso della procedura di screening.

- **Controllo preliminare sullo stato di salute (art.12 del regolamento)**

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute effettuato da personale medico qualificato volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. In base alla situazione sanitaria relativa alle condizioni generali di un cittadino di paese terzo, il personale medico qualificato può decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 hanno accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie.

Per quanto concerne gli accertamenti di cui all'art.5, in area di sbarco, i controlli in parola saranno effettuati dalle autorità sanitarie individuate sulla base dei protocolli esistenti.

Per quanto attiene agli ulteriori accertamenti relativi agli stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera, l'art.10-ter comma 4-bis prevede che gli stessi siano effettuati dall'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.

Riguardo agli accertamenti di cui all'art.7, nel rinviare alla nota nr.0028722 del 9 giugno 2026 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (che si allega per pronta consultazione), si richiamano i protocolli esistenti o di nuova attivazione in ambito provinciale, a cura delle Prefetture, specificandosi la preferenza per modelli organizzativi che prevedano la possibilità per il personale sanitario di recarsi presso gli uffici di polizia per l'effettuazione del controllo in parola, il ricorso alla "telemedicina" e, in ogni caso, la previsione di canali di trattazione prioritaria dei casi di interesse. Auspicabile anche il coinvolgimento degli Istituti di pena di rispettiva competenza territoriale, per i controlli sanitari relativi ai detenuti in fase di scarcerazione, eleggibili per la procedura di screening.

Nel caso in cui si proceda al trattenimento dello straniero, si avrà cura di richiedere alla autorità sanitaria preposta alla visita medica di cui all'art.3 della direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 di integrare le valutazioni relative alla verifica della idoneità alla vita in comunità ristretta con quelle presenti nella allegata scheda sanitaria, elaborata nell'ambito del Tavolo vulnerabilità presieduto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, allo scopo di garantire uniformità nello svolgimento dei controlli in parola.

Le informazioni acquisite dovranno essere inserite nell'apposita sezione del modulo consuntivo digitale, predisposto sulla piattaforma SIA-Gestionale, secondo le modalità descritte nella scheda tecnica.

- **Controllo preliminare delle vulnerabilità (art.12 del regolamento)**

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono sottoposti a un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine con l'obiettivo di individuare se un cittadino di paese terzo possa essere un apolide vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi della direttiva 2008/115/CE, dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1348. Ai fini di tale controllo delle vulnerabilità, le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite da organizzazioni non governative e, se del caso, da personale medico qualificato. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato, in strutture idonee, a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in maniera adatta agli stessi e adeguata all'età da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela dei minori.

Per quanto concerne gli accertamenti di cui all'art.5, in area di sbarco, i controlli in parola saranno effettuati da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), sulla base del vigente piano operativo.

Per gli accertamenti di cui all'art.7, il controllo potrà essere svolto da personale EUAA o OIM assegnato a codesti uffici immigrazione, oppure da personale dipendente

che abbia partecipato alle attività formative sul tema organizzate dall'Agenzia di cui sopra, attraverso la somministrazione dell'allegata check-list di vulnerabilità.

Le informazioni acquisite dovranno essere inserite nell'apposita sezione del modulo consuntivo digitale, predisposto sulla piattaforma SIA-Gestionale, secondo le modalità descritte nella scheda tecnica, al fine di garantirne la conoscibilità alle altre Autorità competenti per la procedura verso la quale lo straniero verrà indirizzato alla fine dello screening.

- **Identificazione o verifica dell'identità (art.14 del regolamento).**

Si tratta di una fase fondamentale per i profili di pubblica sicurezza.

L'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del presente regolamento è verificata o stabilita utilizzando, se del caso, gli elementi seguenti: documenti di identità, di viaggio o di altro tipo; dati o informazioni forniti dall'interessato o ottenuti dal medesimo; dati biometrici.

Appare appena il caso di evidenziare come l'accurata e puntuale identificazione degli stranieri coinvolti nella procedura in parola incida in maniera rilevante sullo svolgimento delle successive attività di trattazione amministrativa dello straniero, sia nell'ambito della protezione internazionale che nell'ambito del rimpatrio. E' pertanto fondamentale, soprattutto alla frontiera esterna, effettuare controlli accurati ed interviste approfondite volte alla acquisizione di documenti e di informazioni utili alla identificazione, ricorrendo anche a quanto previsto dall'art.10-ter commi 2-bis e 2-ter TUI in materia di accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dello straniero.

A tale scopo dovranno essere consultate le banche dati CIR (non ancora attiva), SIS e le banche dati nazionali, tenendo conto anche di quanto si dirà successivamente sui controlli di sicurezza e sulle modalità di consultazione delle banche dati.

- **Controllo di sicurezza (artt. 15 e 16 del regolamento)**

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 o 7 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare se possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Tale controllo può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione troverà applicazione la normativa nazionale di riferimento.

Per effettuare le suddette verifiche sono consultate le pertinenti banche dati dell'Unione, in particolare il SIS[5], il sistema di ingressi uscite istituito dal regolamento

[5] In caso di riscontro positivo nel SIS, l'autorità preposta agli accertamenti che effettua l'interrogazione ha accesso ai dati contenuti nella segnalazione. le autorità preposte agli accertamenti svolgono le procedure previste dai regolamenti (UE) 2018 1860, (UE) 2018 1861 o (UE) 2018 1862, compresa la consultazione dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione tramite gli uffici SIRENE di cui all'articolo 7,

(UE) 2017/2226 (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti istituito dalla decisione 2004/512/CE (VIS)[6] e il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN)[7], i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 e le banche dati Interpol. A tal fine possono essere consultate anche le pertinenti banche dati nazionali.

Rilevano evidentemente anche in tale ambito profili di pubblica sicurezza da declinare congiuntamente a quelli relativi agli accertamenti finalizzati alla identificazione o alla verifica dell'identità.

È in fase di sviluppo, con il coordinamento della Agenzia EU-Lisa, la realizzazione di una infrastruttura tecnica volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi nazionali di gestione del fenomeno dell'immigrazione irregolare e le banche dati europee.

In questa cornice, al fine di semplificare le procedure di lavoro e ottimizzarne le tempistiche, la piattaforma SIA-Gestionale opera, come noto, in interconnessione con la banca dati AFIS e con la piattaforma SUA. L'interoperabilità SIA-SUA, in particolare, è stata aggiornata con funzionalità dedicate alla gestione delle nuove procedure in esame e garantirà anche la ricezione, in SIA-Gestionale, delle informazioni di rilievo sullo stato delle procedure di protezione internazionale.

Sempre attraverso il SIA-Gestionale, come illustrato nella scheda tecnica richiamata in precedenza, è possibile interrogare tramite anagrafica le banche dati EES e VIS. L'interrogazione della banca dati SIS, tramite SDI, dovrà invece avvenire secondo le modalità ordinarie.

Atteso quanto sopra, per quanto concerne il VIS, si ribadisce la necessità di continuare a utilizzare le apparecchiature nella disponibilità di codesti uffici immigrazione, curandone anche la collocazione in area di sbarco in occasione degli eventi.

Nel caso in cui non sia possibile, per problematiche tecniche o di altro tipo, effettuare il controllo presso una o più delle banche dati in parola, lo si dovrà segnalare nell'allegato al modulo consuntivo, indicandone la motivazione.

paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862.

[6] Per quanto riguarda la consultazione dell'EES, di ETIAS, fatta eccezione per l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, e del VIS ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, i dati estratti si limitano a indicare, rispettivamente, i rifiuti d'ingresso, i rifiuti, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi, o le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza.

[7] Per quanto riguarda la consultazione di ECRIS-TCN (non ancora attiva), i dati estratti si limitano alle condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816.

Le banche dati Europol, ETIAS, CIR ed ECRIS-TCN non sono al momento consultabili. In merito verranno forniti aggiornamenti non appena disponibili.

- **Modulo consuntivo (art.17 del regolamento)**

Le autorità preposte agli accertamenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 5 e 7, un modulo contenente le informazioni seguenti:

a) nome, data e luogo di nascita e genere;

b) indicazione delle cittadinanze o dell'apolidia, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;

c) motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti;

d) informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute effettuato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, anche qualora, sulla base delle circostanze relative allo stato generale di ciascun cittadino di paese terzo, non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute;

e) informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, in particolare le vulnerabilità o le esigenze di accoglienza o procedurali particolari individuate;

f) informazioni indicanti se il cittadino di paese terzo interessato abbia fatto una domanda di protezione internazionale;

g) informazioni fornite dal cittadino di paese terzo interessato sull'eventuale presenza di familiari sul territorio di uno degli Stati membri;

h) se la consultazione delle banche dati pertinenti a norma dell'articolo 15 abbia dato luogo a un riscontro positivo;

i) se il cittadino di paese terzo interessato abbia ottemperato all'obbligo di cooperare a norma dell'articolo 9.

Le informazioni di cui sopra, nonché quelle ulteriormente evidenziate nel modulo digitale, sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio.

È specificato se le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono confermate dalle autorità preposte agli accertamenti o dichiarate dalla persona interessata.

Le informazioni contenute nel modulo sono messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera h), che sono omesse e vengono registrate in apposito allegato. Prima che il modulo sia trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, la persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono

inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione nella sezione dedicata.

FERMO PER ACCERTAMENTI

Il nuovo comma 2-quinquies dell'art.10-ter TUI introduce un significativo elemento di novità nella normativa di settore: "*Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 della norma citata, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo.*"

Il successivo comma 2-sexies estende l'applicabilità del suddetto strumento anche agli accertamenti da effettuarsi in caso di rintraccio sul territorio o di trasferimento dello straniero da altro Stato membro, mentre il comma 2-septies contiene disposizioni specifiche per il fermo di minori.

Il nuovo comma 3 prevede che decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-*quinquies*, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture

analoghe di cui ai commi 1 e 1-*bis* ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto.

Il nuovo comma 4-*ter* prevede che nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-*quinquies*, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 (sanità e vulnerabilità), al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Tale provvedimento prefettizio, che discende dall'art.9 della direttiva 1346/2024, trova applicazione automatica nel caso di procedura accelerata di frontiera.

La comunicazione volta ad attivare la procedura di fermo dovrà essere inviata, nei casi di cui all'art.5 del Regolamento n.1356/2024, nel momento in cui siano state acquisite almeno le generalità degli stranieri, mentre nei casi di cui all'art.7 del medesimo Regolamento, nel momento in cui sia riscontrato l'irregolare soggiorno della persona anche nel caso in cui questi si presenti spontaneamente per manifestare la volontà di chiedere la protezione internazionale.

È di tutta evidenza che, ai fini della celerità dello svolgimento delle operazioni, nella complessiva economia delle attività di ufficio, il ricorso alla prosecuzione del fermo oltre le 48 ore debba essere valutato con attenzione, tenuto conto che, mentre la comunicazione del fermo potrà essere anche cumulativa (elenco dei migranti sbarcati), la richiesta di convalida dovrà essere necessariamente individuale.

Per gli Uffici di Polizia di Frontiera terrestre operanti in territorio estero sulla base di intese bilaterali con gli Stati membri confinanti, la comunicazione finalizzata all'attivazione della procedura di fermo dovrà essere trasmessa esclusivamente con riferimento alle procedure di screening di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2024/1356 svolte sul territorio nazionale.

CASI DI INTERRUZIONE O DI ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI

E' possibile astenersi dallo svolgere gli accertamenti in parola se un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente nel territorio nazionale è trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di quadri di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti.

Ancora, possono essere esclusi gli stranieri per i quali risultino inserimenti in EURODAC successivamente al 12 giugno 2026 per motivi di ingresso irregolare, soggiorno irregolare, richiesta di asilo o ingresso a seguito di operazione di ricerca e soccorso: in queste ipotesi si presume che gli accertamenti siano stati effettuati dalle autorità dello Stato membro inseritore. Analogamente, laddove lo straniero conservi copia del modulo consuntivo di cui all'art.17 del regolamento, consegnatagli dalle autorità di

altro Stato membro, sarà possibile desumere l'avvenuta effettuazione degli accertamenti. Nel caso in cui vi siano elementi tali da lasciar presumere l'avvenuta effettuazione degli accertamenti in altri Stati membri, si potranno avviare contatti con le competenti autorità allo scopo di definire la posizione dell'interessato.

Ai sensi dell'art.5.3, richiamato anche dall'art.7.3 del regolamento n.1356/2024, gli accertamenti possono essere interrotti quando i cittadini interessati di un paese terzo lasciano il territorio dello Stato membro per tornare nel paese di origine, o nel paese di residenza o in un altro paese terzo in cui gli interessati decidono volontariamente di trasferirsi e in cui è consentito il ritorno (tale previsione è espressamente richiamata dall'art.10-ter c.4quater TUI). Si ritiene di interpretare tale previsione nel senso di ricomprendervi tutti i casi in cui gli stranieri siano interessati da procedure di rimpatrio immediato (art.13 commi 4 e 5-bis TUI), di rimpatrio con applicazione di misure alternative al trattenimento (art.14 c.1-bis TUI) e di rimpatrio con partenza volontaria (art.13 c.5 TUI, art.32 c.4bis d.lgs. n.25/2008).

Ai sensi dell'art.18.6 del regolamento 1356/2024 (anch'esso richiamato dall'art. 10-ter c.4quater TUI) qualora, conformemente al diritto penale nazionale, un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 5 o 7 del regolamento sia oggetto di procedure penali nazionali o di una procedura di estradizione, gli Stati membri possono decidere di non effettuare gli accertamenti. Si ritiene di interpretare tale previsione nel senso di consentire la non effettuazione degli accertamenti nei casi in cui nei confronti degli stranieri interessati siano pendenti procedimenti penali, con esclusione di quelli di cui agli artt.10, 10 bis, 13 e 14 TUI (conformemente al dettato dell'art.10-ter c4quater TUI), o di estradizione, nonché nei casi in cui siano state emesse espulsioni giudiziarie.

In ogni caso, i controlli di sicurezza, anche a scopo identificativo, dovranno essere comunque svolti in maniera sistematica.

Qualora entro i termini di cui all'articolo 8 del regolamento, non siano stati completati tutti i controlli previsti, sono comunque interrotti gli accertamenti e l'interessato è indirizzato alla procedura adeguata.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI

I minori stranieri, accompagnati e non, che si trovino nelle situazioni di cui agli artt.5 e 7 del regolamento 1356/2024 sono sottoposti ai relativi accertamenti.

Ai sensi dell'art.13 del regolamento 1356/2024, durante gli accertamenti, il minore è accompagnato da un familiare adulto, se presente. Per quanto concerne i minori non accompagnati, si rinvia ai protocolli esistenti in ambito territoriale, rispetto alla adozione di misure volte a garantire che un rappresentante oppure, qualora questi non sia stato ancora nominato, una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del minore lo accompagni e lo assista durante gli accertamenti in

maniera adatta e adeguata all'età e in una lingua a lui comprensibile. Quanto sopra anche nel rispetto delle previsioni di cui all'art.13 paragrafi 4 e 5 del medesimo regolamento.

Il fatto che non sia stato nominato un rappresentante o non sia stata designata una persona che funge provvisoriamente da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 non impedisce al minore non accompagnato di esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale.

In ogni caso, nello svolgimento degli accertamenti in parola, l'interesse superiore del minore, così come declinato anche dalla normativa nazionale, dovrà sempre essere considerato preminente, trovando piena applicazione le disposizioni della Legge n.47/2017.

COMPLETAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI

Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 8 del Regolamento n.1356 del 2024, i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto Regolamento che non hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione delle procedure di rimpatrio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

I cittadini di paesi terzi di cui agli articoli 5 e 7 del medesimo regolamento che hanno fatto domanda di protezione internazionale sono avviati alla registrazione della domanda di protezione internazionale.

I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 7 del regolamento 1356/2024 che non hanno fatto domanda di protezione internazionale continuano a essere sottoposti a procedure di rimpatrio ordinarie.

In tutti i casi in cui non sia possibile effettuare uno o più degli accertamenti richiesti, si dovrà procedere ad indicarne la motivazione nel modulo consuntivo.

MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI RICHIEDENTI ASILO

a) Rischio di fuga del richiedente asilo

Il nuovo art.5-sexies del d.lgs. n.142 del 2015, così come introdotto dal Decreto Legge, prevede che il rischio di fuga relativo al richiedente asilo debba essere valutato caso per caso, sulla base di una o più delle circostanze da esso elencate, tra cui la violazione dei provvedimenti di cui all'art.6-quater del medesimo decreto legislativo.

b) Misure alternative al trattenimento per i richiedenti asilo

Tra le principali novità introdotte dal D.L. vi è sicuramente il nuovo art.6-quater del d.lgs. n.142 del 2015 che reca la disciplina delle misure alternative al trattenimento del richiedente, applicabili nei casi di cui ai precedenti artt.6,6-bis e 6-ter (dunque a tutti i richiedenti asilo a prescindere dalla procedura nella quale siano coinvolti), laddove il Questore valuti che le stesse possano essere adottate efficacemente in luogo del trattenimento. Giova segnalare come, a differenza di quanto previsto dall'art.14 c.1-bis del TUI, per l'applicazione di queste misure non sia richiesto come condizione preliminare il possesso da parte dello straniero di un passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità. Inoltre, per la misura dell'obbligo di dimora è prevista la possibilità di utilizzare strumenti di monitoraggio elettronici nel caso di collaborazione del richiedente alla sua identificazione. Anche l'obbligo di presentazione è rimesso alla collaborazione del richiedente alla propria identificazione. Trova applicazione la disciplina prevista dal richiamato art.14 c.1-bis TUI, ad esclusione del primo comma dello stesso. Competente alla convalida è il Tribunale (Sezione specializzata).

c) Trattenimento del richiedente asilo ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n.142 del 2015

Il Decreto Legge ha modificato l'art.6 c.2 (e di conseguenza il comma 3) del d.lgs. n.142 del 2015, prevedendo che il trattenimento del richiedente asilo possa essere effettuato anche nelle strutture individuate per lo svolgimento della procedura di frontiera di cui al regolamento 1348 del 2024. Tra le ipotesi di trattenimento di cui al medesimo comma 2, la previsione di cui alla lettera a-bis è stata sostituita e fa riferimento agli stranieri che abbiano presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. L'inosservanza degli obblighi di cooperazione di cui all'art.10-ter commi 2-bis e 2-quater del TUI è richiamata ai fini delle valutazioni relative all'accesso ai dispositivi elettronici in possesso del richiedente ai sensi dell'art.10-ter comma 2-ter.[8]

Ai sensi del comma 5 il provvedimento questorile di trattenimento dovrà contenere nella motivazione le ragioni per le quali non possa essere applicata una delle misure alternative di cui al nuovo art.6-quater. A differenza della precedente formulazione, è espressamente previsto che la disciplina dell'art.14 c.1-bis del TUI non possa trovare

[8] Il nuovo art.4 del d.lgs.n.142 del 2015 così come sostituito dal D.L....prevede al comma 2 che in caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al successivo comma 4.

applicazione, in coerenza con la introduzione del nuovo art.6-quater. Competente alla convalida e alle proroghe è il Tribunale (Sezione specializzata). Il termine per presentare ricorso per Cassazione contro la decisione di convalida è stato elevato a 10 giorni.

d) Trattenimento del richiedente in procedura di frontiera

La rubrica dell'articolo 6-*bis* è così modificata dal Decreto Legge "Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348". Il nuovo comma 1 prevede la possibilità di trattenere il richiedente per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Viene richiamato il principio in base al quale, in attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato (art. 10-*ter*, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Al successivo comma 2 è ribadito il principio di inapplicabilità del trattenimento laddove si possa ricorrere a misure alternative, tenendosi conto, in ogni caso, di quanto previsto dall'art.6-quater c.2. Il nuovo comma 2-bis prevede che al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento continui ad applicarsi la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il trattenimento in parola non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il nuovo comma 3-*bis* chiarisce che quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.

Nel caso in cui, invece, la domanda sia rigettata nel termine di dodici settimane (comma 3-ter), il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale: si aprirà, in questo caso, la procedura di rimpatrio in frontiera di cui al regolamento n.1349 del 2024, in merito alla quale si dirà successivamente. Competente alla convalida e alle proroghe è il Tribunale (Sezione specializzata). Il termine per presentare ricorso per Cassazione contro la decisione di convalida è stato elevato a 10 giorni.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

LA NUOVA ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA E DELLE COMPETENZE CON RIFERIMENTO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO APR.

Con riferimento alla procedura di protezione internazionale, il regolamento APR delinea chiaramente una scansione procedimentale fondata su tre fasi: - la **manifestazione** della volontà di richiedere protezione internazionale (presentata personalmente dal richiedente all'autorità competente); - la **registrazione** della domanda (che consiste nella attestazione della presentazione dell'istanza e nella rilevazione delle informazioni del richiedente previste all'art. 27 APR); - la **formalizzazione** (che consiste nella redazione di un formulario contenente le informazioni relative alla domanda di protezione internazionale).

Il regolamento disciplina altresì i tempi che scandiscono la procedura nelle sue varie fasi, nonché le informazioni che le autorità degli Stati Membri sono tenute a raccogliere e i documenti che sono tenute a rilasciare.

Tale impostazione ha richiesto una rivisitazione dell'attuale procedura disciplinata dal d.lgs. 25/2008 e della ripartizione delle competenze tra gli attori istituzionali a vario titolo coinvolti.

a) **Manifestazione di volontà (art. 26 APR).** Tale fase costituisce il momento iniziale di emersione della domanda e assume rilievo ai fini della attivazione del procedimento. Ai sensi delle modifiche introdotte dal suddetto D.L., che ha novellato gli artt. 3, comma 2 e 26 del d.lgs. 25/08, sono competenti a ricevere la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale nello specifico:
 - Le **Questure e gli Uffici di polizia di frontiera** per le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale se formulate: dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356, durante gli accertamenti stessi; dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento; dagli stranieri detenuti, oltre che dagli stranieri eventualmente rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio e messi a disposizione degli uffici immigrazione;
 - **le Commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale, in via ordinaria, ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26, per il tramite di soggetti esterni convenzionati: nello specifico, nel caso di "presentazioni spontanee" di soggetti non rientranti nelle categorie da sottoporre a screening ovvero che, sottoposti a tali accertamenti, decidano di manifestare la volontà in un momento successivo.

Sul piano operativo, in tutti i casi in cui lo straniero manifesti la volontà di richiedere protezione internazionale nel corso degli accertamenti dello screening gli operatori dovranno darne atto nel sistema gestionale SIA evidenziando l'apposito campo: in tal modo, a seguito del salvataggio della relativa sezione, il sistema trasmetterà il dato rilevato al SUA attraverso la generazione di un "id manifestazione" ovvero un codice univoco che identifica ciascuna richiesta. Tale previsione garantisce la tracciabilità a livello informatico di tutte le manifestazioni di volontà fatte sul territorio nazionale.

Laddove la manifestazione sia stata presentata ad una autorità diversa da quella competente alla registrazione la stessa dovrà provvedere a trasmettere l'informazione al più tardi entro 3 giorni lavorativi.

Resta fermo il principio generale secondo cui la domanda si considera presentata quando la manifestazione di volontà è formulata personalmente ad una delle autorità competenti con le modalità sopra esposte.

b) **Registrazione (art. 27 APR).**

La domanda viene registrata dalla Questura oppure dall'Ufficio di polizia di frontiera competenti attraverso la compilazione della apposita area del fascicolo dello straniero nel sistema SUA. Nel fascicolo confluiranno anche tutti i dati identificativi dello straniero raccolti nel corso dello screening, qualora lo stesso abbia avuto luogo. Al momento della registrazione della domanda si dovrà provvedere all'inserimento in Eurodac del foto-segnalamento dello straniero secondo la pertinente motivazione (Categoria 1)[9], laddove tale adempimento non sia stato effettuato precedentemente.

La registrazione va effettuata entro **5 giorni** dalla manifestazione di volontà, o dalla sua ricezione in caso di autorità diversa, elevabili a **15 giorni** qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo.

All'esito della conclusione della registrazione la Questura, o l'Ufficio di Polizia di Frontiera, dovrà rilasciare allo straniero il documento previsto dall'art. 29 par. 1 del regolamento APR, che verrà generato automaticamente dal sistema SUA al termine della stessa. Si tratta di un documento nominativo recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento che attesta che la domanda è stata registrata, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare. Tale documento ha validità temporanea fino al rilascio del documento prescritto dall'art. 29 par. 4 del regolamento APR.

[9] Ai sensi della nuova disciplina prevista dal Regolamento Eurodac dovranno essere rilevati i dati biometrici di tutti i cittadini di Paesi terzi di età non inferiore ai 6 anni.

c) **Formalizzazione. (Art. 28 APR).** Secondo quanto previsto dal nuovo impianto normativo la domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per il tramite di soggetti esterni con esse convenzionati. Tuttavia, nel caso in cui il richiedente si trovi in accoglienza, tale incombenza è in carico agli Enti gestori dei centri. Gli Uffici Immigrazione delle Questure conservano invece la competenza nel caso di stranieri in stato di detenzione o trattenimento. In entrambi i casi si provvederà a formalizzare la domanda per il tramite del sistema SUA.
Il termine per la formalizzazione della domanda nel procedimento ordinario è **di 21 giorni** a condizione che il richiedente abbia la possibilità effettiva di realizzare tale adempimento. Nel caso invece di procedure di frontiera il termine scende a **5 giorni** decorrenti dalla registrazione della domanda. In tale fase il ricorrente può completare ogni aspetto dell'istanza, provvedendo, altresì, a produrre tutti i documenti a sua disposizione necessari per motivarla.

A seguito della formalizzazione allo straniero verrà rilasciato il documento di cui all'art. 29 par. 4 APR, il quale alla luce delle novità introdotte all'art. 4 del d.lgs. 142/2015 sostituisce il permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo, che pertanto gli Uffici Immigrazione, già a far data dall'entrata in vigore del decreto legge, non saranno più tenuti a rilasciare, fatta eccezione per i titoli già rilasciati e che, nelle more della definizione del procedimento teso al riconoscimento della protezione internazionale, necessitano di essere rinnovati, nonché nei casi in cui la domanda sia stata formalizzata prima del 12 giugno, e ricada quindi nella disciplina previgente.

IL REGIME TRANSITORIO.

Nelle more dell'adeguamento del sistema asilo nazionale alle novità introdotte dalla normativa di recepimento del patto migrazione asilo, è stata prevista una disciplina transitoria, per regolamentare lo svolgimento delle procedure di protezione internazionale nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 31 ottobre pp.vv..

Tale disciplina deroga in parte alla ripartizione delle competenze come sopra descritta, prevedendo che siano in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, e ad effettuare la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera.

E' utile precisare, tuttavia che, nella fase transitoria a decorrere dal 12 giugno c.m., la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'art. 27 del regolamento APR presso le questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera competenti; la registrazione in questa fase quindi tiene luogo della formalizzazione, e dunque non sarà più necessaria la

compilazione del c.d. "modello C3", nonostante debbano essere comunque effettuati alcuni passaggi tecnici sul sistema SUA al fine di consentire l'avanzamento del fascicolo.

All'esito della registrazione al richiedente è rilasciato il documento nominativo previsto dal novellato art 4, comma 1, del d.lgs. 142/2015, ovvero quello corrispondente al documento di cui all'art. 29 par. 1 APR.

Ai sensi dell'art. 17 del D.L. ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente, fino alla conclusione dei procedimenti medesimi.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che sull'applicativo SUA sarà possibile continuare a lavorare secondo le procedure operative legate alla disciplina precedente al 12 giugno oltre che con le nuove funzionalità che riflettono i flussi operativi derivanti dal riformato quadro normativo.

In sintesi :

- le istanze già presentate verranno lavorate sul Sistema SUA in base ai processi e ai flussi operativi già esistenti sull'applicativo.;

- Per le nuove istanze, presentate a partire dal 12 c.m., si procederà viceversa allo svolgimento dei controlli di screening (salvo che non si tratti di categorie esentate) sul portale SIA e alla lavorazione del relativo fascicolo del migrante generato automaticamente sul SUA, contenente le informazioni raccolte durante lo screening e riversate nel sistema unico asilo. Nel caso in cui lo screening non dovesse essere svolto, le operazioni relative alla manifestazione e alla registrazione dovranno essere effettuate direttamente sul SUA.

Per le indicazioni tecniche si rimanda al materiale che verrà messo a disposizione dal competente ufficio informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE LOCALITÀ DI SBARCO.

Si rassegnano di seguito le indicazioni operative dedicate ai casi in cui le domande di protezione internazionale vengano presentate in fase di sbarco a seguito di screening. Fermo restando, quanto verrà successivamente approfondito nell'apposito paragrafo dedicato alle procedure di frontiera, nel caso in cui durante lo svolgimento degli accertamenti previsti dal Regolamento Screening lo straniero manifesti la volontà di richiedere protezione internazionale, la stessa verrà in prima battuta registrata all'interno dell'apposita area del gestionale SIA denominata "area protezione"; nella stessa verranno anche inseriti i dati relativi alla registrazione della domanda.

Tali dati saranno poi trasmessi al sistema SUA che provvederà alla creazione di un fascicolo (ove confluiranno tutte le informazioni raccolte durante lo screening) e nel

quale, con apposito accesso, le Questure nella cui Provincia ricadono i centri dedicati allo svolgimento delle procedure di frontiera che accolgono i migranti sbarcati, dovranno provvedere ad effettuare degli ulteriori passaggi che consentano l'avanzamento del fascicolo sul sistema di tal modo che le commissioni territoriali competenti possano visualizzarlo e prenderlo in carico.

Tali pratiche saranno visibili nelle code di lavoro delle suddette Questure a seguito dello svolgimento dei passaggi informatici necessari da parte delle Prefetture competenti.

Si rappresenta che la determina della commissione territoriale che conferma il pre-incanalamento nella procedura di frontiera verrà effettuata a seguito della registrazione della domanda in sede di sbarco.

Come già sopra riferito, per le indicazioni tecniche, si rimanda al materiale che verrà messo a disposizione dal competente ufficio informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

LE PROCEDURE ACCELERATE DI FRONTIERA (art. 43 -54 APR)

Il nuovo Regolamento APR (1348/2024) dispone che gli Stati Membri prevedano nella loro normativa nazionale delle procedure accelerate di frontiera da applicarsi ad alcune casistiche di domande di protezione internazionale in presenza delle condizioni delineate nel Regolamento. Tali procedure, congiuntamente allo screening e alle procedure di rimpatrio alla frontiera (con cui presentano pertanto delle importanti interconnessioni applicative) costituiscono uno dei pilastri fondamentali dell'approccio europeo alla gestione delle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne dell'UE.

Caratteristiche e ratio

Tale istituto, già previsto nell'ordinamento nazionale e che ha formato oggetto di diverse applicazioni nel corso dell'ultimo biennio nelle province di Agrigento e Ragusa, viene però rivisto nella sua essenza, con l'obiettivo di agevolare gli Stati nella possibilità di decidere rapidamente le domande che potrebbero, in presenza di alcuni presupporti, risultare infondate o inammissibili e che siano presentate alla frontiera esterna, nonché di facilitare il rimpatrio di coloro ai quali, all'esito di tale procedura, non sia stata riconosciuta la protezione internazionale.

L'applicazione di tale procedura, in continuità con lo screening si basa sul principio della *fictio iuris* di non ingresso dello straniero sul territorio nazionale, tale per cui coloro che all'esito della procedura di screening manifestino la volontà di richiedere

asilo, ovvero coloro che facciano domanda di protezione internazionale in frontiera, sebbene accedano da quel momento a tutte le garanzie previste per i richiedenti asilo acquisendone la qualifica, non sono autorizzati per tutta la durata della procedura a fare ingresso sul territorio nazionale laddove gli stessi non soddisfino le condizioni. L'ingresso sul territorio nazionale verrà autorizzato al termine della procedura a meno che il richiedente non riceva una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e venga emessa una decisione di rimpatrio nel contesto della procedura di asilo in frontiera.

Al fine di rendere effettiva la *fictio* del non ingresso è stato previsto che, per la durata dell'esame delle domande in procedura di frontiera, i richiedenti debbano soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati in ambito nazionale

Pertanto, gli stranieri sottoposti a tali procedure verranno collocati a seguito di determinazione del competente Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione all'interno del circuito di accoglienza in alcuni centri governativi designati specificatamente a tale scopo, dove saranno tenuti a rimanere secondo quanto prescritto tramite motivato atto del Prefetto. Nell'arco dello svolgimento delle procedure lo straniero, infatti, è tenuto a rimanere a disposizione delle autorità, atteso che lo stesso non è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale. Tale previsione di cui al'art.5-ter del d.lgs.142/2015, introdotto dal Decreto Legge . recepisce la misura disciplinata dall'art. 9 della Direttiva Accoglienza 1346/2024, con l'obiettivo di assicurare la reperibilità del richiedente asilo nel corso della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, evitando movimenti secondari, ed è di obbligatoria applicazione nei casi di applicazione delle procedure di frontiera.

Il regolamento APR disciplina la durata massima delle procedure di frontiera che non possono superare le **12 settimane**; tale termine inizia a decorrere dalla data della registrazione della domanda di protezione internazionale e termina nel momento in cui il soggetto non ha più il diritto o l'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale. Il termine è comprensivo non solo della fase amministrativa relativa alla richiesta della protezione internazionale (formalizzazione, audizione e decisione da parte della competente Commissione Territoriale), ma anche della fase dell'eventuale ricorso e decisione da parte della competente autorità giudiziaria sul merito o sulla sospensiva proposta. Il termine non può essere sospeso o interrotto e nel caso in cui l'iter non venga concluso nel periodo previsto, la procedura di frontiera ha termine, la domanda verrà esaminata come una domanda ordinaria o accelerata e il soggetto verrà autorizzato ad entrare sul territorio.

I presupposti di applicazione della procedura di frontiera

L'art. 43 dell'APR delinea i presupposti per l'applicazione della procedura di frontiera:

a) **a seguito di una domanda presentata presso un valico di frontiera esterna o in una zona di transito di uno Stato membro**;
Ciò si riferisce ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che, non appena raggiungono un valico di frontiera di uno Stato membro alla frontiera esterna o una zona di transito di uno Stato membro, presentano una domanda di protezione internazionale.
b) **a seguito di un rintraccio in relazione ad un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna**;
Rispetto alla previsione dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), la situazione qui descritta riguarda i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale dopo essere stati fermati nel momento stesso dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro o in prossimità di tale frontiera esterna.
c) **a seguito dello sbarco nel territorio di uno Stato membro dopo un'operazione di ricerca e soccorso**;
Ciò si riferisce a una situazione in cui cittadini di paesi terzi o apolidi che sono stati soccorsi a seguito di un'emergenza in mare durante un'operazione di ricerca e soccorso (SAR) vengono condotti nel territorio di uno Stato membro dell'UE e presentano domanda di protezione internazionale.
d) **a seguito di ricollocazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351**.

A tal fine, ai sensi dell'art.54 APR, sono state comunicate alla Commissione UE le **zone di frontiera o di transito**, collegate alle località e alle strutture presso le quali potranno essere svolte le procedure di frontiera, il cui prospetto riepilogativo si allega alla presente. Nello specifico sono state individuati i contesti territoriali ove si svolgeranno le procedure di frontiera: Agrigento, Brindisi, Catania; Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Crotone, Gorizia, Lecce, Matera, Messina, Ragusa, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Bari, Livorno, Napoli, Ortona-Chieti, Ravenna, Reggio Calabria, Roma (Civitavecchia), Salerno, Vibo Valentia, Ancona, Genova, La Spezia, Massa, Savona, Milano (aeroporto Linate), Varese (aeroporto Malpensa), Roma (aeroporto Fiumicino).

Analogamente a quanto attualmente previsto nella disciplina nazionale, la procedura accelerata di frontiera è facoltativa nella sua applicazione, (in tutti i casi in cui ricorrano le circostanze previste dall'art. 42 APR lett. a,b,d,e,g); tuttavia, in discontinuità rispetto al passato, è previsto che in alcuni casi la procedura di frontiera **si applichi obbligatoriamente** al ricorrere di alcune circostanze, e nello specifico quelle elencate nell'art. 45 par 1 del regolamento APR:

- **art. 42 lett. f**: sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un **pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva**

per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

- **Art. 42 lett. c:** si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente **indotto in errore le autorità** presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza;
- **Art. 42 lett. j:** il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un **paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale** da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat (allegati alla presente) disponibili per tutta l'Unione, **pari o inferiore al 20 %**[10], tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo abbia registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei suddetti dati, ovvero che il richiedente appartenga a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

Esclusioni dalla procedura di frontiera.

Ai sensi dell'art. 53 del regolamento APR, la procedura di frontiera non potrà essere applicata, per espressa previsione normativa, ai **minori stranieri non accompagnati** a meno che non ci siano fondati motivi per ritenere che gli stessi rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

Nel caso in cui sussistano fondati dubbi sull'età del richiedente (es. straniero visibilmente maggiorenne che abbia dichiarato minore età) si potrà, nelle more dello svolgimento della procedura di accertamento dell'età che vanno attivate dello stesso, procedere al pre-incanalamento in procedura di frontiera, essendo fatta salva la possibilità che lo stesso vi venga poi escluso qualora all'esito degli accertamenti dovesse essere confermata la minore età.

[10] Si evidenzia in proposito che l'elenco dei Pesi di origine per i quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale risulta inferiore al 20% e pubblicato da Eurostat nell'ambito dei materiali statistici europei in materia di asilo (Countries of citizenship with an asylum recognition rate for international protection of 20% or lower). Tale elenco si trasmette in allegato alla presente circolare per ogni conseguente determinazione di competenza in ordine alle procedure applicabili).

Il Patto europeo non prevede un'esenzione generalizzata delle persone vulnerabili dalle procedure di frontiera. Il sistema si fonda, piuttosto, su una distinzione tra casi di esclusione specifica e valutazione caso per caso, basate sulla possibilità che lo straniero portatore di esigenze particolari di accoglienza o procedurali possa trovare sostegno nei luoghi in cui la procedura di frontiera dovrà svolgersi. Ne consegue, quindi, che la vulnerabilità opera principalmente come criterio di valutazione dell'adeguatezza della procedura rispetto al caso individuale, piuttosto che come causa automatica di esclusione.

Infatti, ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 25/08, è statuito che, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art. 53 APR in ordine ai MSNA, le procedure di cui al citato articolo 28 si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno (SOPs dei controlli preliminari di salute e vulnerabilità che si allegano alla presente circolare), ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno. Pertanto, ulteriori casistiche di esclusione sono rinvenibili nelle citate SOPs.

In ogni caso, restano esclusi dalle procedure di frontiera i richiedenti rispetto ai quali, all'esito della compilazione della scheda sanitaria da parte del personale che ha svolto gli accertamenti di salute nel corso dello screening, siano state riscontrate condizioni di salute fisica o mentale che non possano essere gestite nell'ambito delle strutture dedicate alle procedure di frontiera (individuate alla lettera C della sezione 5 della scheda sanitaria allegata), nonché tutti i soggetti che siano destinatari di una forma di tutela da parte dell'ordinamento (ad. es donne in stato di gravidanza).

Fasi operative della procedura di frontiera

Qualora all'esito dello screening sussistano i presupposti per l'applicazione della procedura di frontiera, codesti Uffici Immigrazione attesteranno la manifestazione di volontà sul sistema SIA nella apposita sezione "protezione" e, successivamente alla registrazione della domanda nella medesima sezione, procedendo altresì ad un pre-incanalamento della stessa in procedura di frontiera. All'esito di tali operazioni lo straniero verrà nuovamente foto segnalato in EURODAC Cat.1 (richiesta asilo) e allo stesso verrà consegnato il documento di cui all'art. 29.1 Regolamento APR, generato automaticamente dal SIA.

Il richiedente potrà essere trasferito, da un punto della frontiera esterna, in cui è stato sottoposto agli accertamenti screening e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi siano strutture dedicate alle procedure di frontiera; tale trasferimento e l'accoglienza nei centri non costituiscono comunque autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle autorità. A partire dal 31 ottobre p.v., al termine della applicazione del regime transitorio, l'ente gestore del centro di accoglienza designato provvederà, al momento dell'arrivo dello straniero nella struttura, alla

formalizzazione della domanda di protezione internazionale (entro il termine di 5 giorni dalla registrazione).

Come sopra esposto, invece, nelle more del termine del regime transitorio saranno competenti alla formalizzazione delle predette istanze le Questure dei luoghi in cui hanno sede i centri per le procedure di frontiera secondo le modalità facilitate sopra descritte.

Qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera da parte della Commissione territoriale competente per l'esame (rispetto al luogo di accoglienza) la decisione sulla domanda, è adottata dalla stessa Commissione territoriale entro le successive **quattro settimane**.

Avverso tale decisione è ammesso **ricorso** nel termine di **5 giorni** dalla notifica, ed eventuali note difensive potranno essere depositate nei successivi 5 giorni; la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva della decisione impugnata (nuovo art. 35 ter del d.lgs 25/08).

Lo straniero può, tuttavia, richiedere - con istanza depositata a pena di inammissibilità contestualmente al ricorso introduttivo - di essere autorizzato a rimanere.

Il giudice decide sull'istanza di autorizzazione a rimanere, ovvero, se del caso, sul merito del ricorso, entro i successivi 10 giorni; in ogni caso la decisione giurisdizionale deve intervenire entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda. Decorso tale termine, qualora la decisione giurisdizionale non sia stata adottata il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dalla vigente disciplina.

REGOLAMENTO UE n. 1351/2024 – A.M.M.R.

Nell'ambito della riforma del Sistema europeo comune di asilo, il Regolamento (UE) 1351/2024 sull'Asylum and Migration Management Regulation (AMMR) introduce un nuovo quadro normativo volto a disciplinare la gestione delle domande di protezione internazionale e dei movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi all'interno dell'Unione europea, rafforzando i meccanismi di cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri e modificando i Regolamenti n.1147/2021 e n.1060/2021, nonché abrogando il Regolamento n. 604/2013, c.d. "Dublino III".

Le disposizioni introdotte dal Regolamento sono finalizzate ad assicurare una gestione più efficiente delle procedure di asilo e migrazione, attraverso una più chiara definizione delle responsabilità degli Stati membri, il potenziamento degli strumenti di coordinamento e la previsione di procedure uniformi per l'accertamento dello Stato competente all'esame delle domande di protezione internazionale.

In considerazione delle rilevanti implicazioni operative che il nuovo assetto normativo comporta per le attività svolte dagli Uffici Immigrazione delle Questure, si rende necessario fornire un quadro preliminare delle principali innovazioni introdotte e delle conseguenti misure organizzative e procedurali da adottare, al fine di garantire

un'applicazione uniforme delle disposizioni previste dal Regolamento sul territorio nazionale.

Al riguardo si forniscono di seguito le prime indicazioni operative, riservandosi successive comunicazioni di approfondimento in relazione agli aspetti applicativi che saranno progressivamente definiti nell'ambito del processo di attuazione della normativa europea con la parallela implementazione della normativa nazionale.

La registrazione dei richiedenti avverrà al termine delle procedure di screening che seguono l'evento di sbarco, a differenza della registrazione dei richiedenti che avverrà sull'applicativo SUA per coloro che non devono essere sottoposti allo screening.

Tale registrazione rappresenta l'avvio della procedura per determinare lo Stato membro competente, a differenza del Reg. Dublino III, laddove i termini per la richiesta decorrevano dal fotosegnalamento. Nel caso in cui siano presenti i relativi indicatori e/o un riscontro positivo in Eurodac, già in questa fase bisognerà aprire un'evidenza Dublino, informandone la competente Unità.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo assumono particolare importanza le modifiche apportate alle procedure di determinazione dello Stato competente e ai relativi termini procedimentali. In particolare, il nuovo quadro normativo prevede una revisione delle tempistiche applicabili alle richieste di presa in carico ("Take charge") e di ripresa in carico ("Take back"), ai termini per la risposta dello Stato richiesto, alle modalità di notifica e comunicazione delle decisioni adottate, nonché alle procedure e ai termini per l'esecuzione dei trasferimenti.

I termini della richiesta di presa in carico passano a due mesi dalla registrazione della richiesta ovvero un mese in caso di positività Eurodac/VIS, con risposte che andranno fornite entro un mese nel primo caso e due settimane nel secondo. Per quanto concerne le richieste di ripresa in carico, queste andranno presentate entro due settimane dalla ricezione della positività Eurodac, con una risposta che andrà recepita entro due settimane. I conseguenti trasferimenti manterranno una finestra temporale di sei mesi, ma i termini verranno estesi a tre anni, rispetto ai precedenti 18 mesi, in caso di irreperibilità o opposizione al trasferimento. Tali modifiche sono finalizzate a rendere più rapido ed efficace l'accertamento della competenza e a ridurre i tempi complessivi di definizione delle procedure, contribuendo al contempo a limitare i movimenti secondari e ad assicurare una maggiore certezza giuridica per tutti i soggetti coinvolti.

PROCEDURA DI RIMPATRIO ALLA FRONTIERA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.1349 DEL 2024

La procedura in parola si applica solo ai cittadini di paesi terzi la cui domanda è stata respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera ai sensi degli articoli da 43 a 54 del regolamento (UE) 2024 1348. Essa pertanto si baserà, in via esclusiva, sulla esecuzione delle decisioni delle Commissioni territoriali sul diritto di asilo di cui all'art.32 c.4 e 4bis del d.lgs. n.25 del 2008.

Il cittadino di paese terzo la cui domanda è stata respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato. Egli pertanto pemane nella medesima condizione giuridica in cui si trovava durante la procedura di asilo in frontiera ed è tenuto a soggiornare per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non vi sia disponibilità in uno di tali luoghi, sarà possibile ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio nazionale. Il termine di 12 settimane decorre dal giorno in cui il richiedente non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere, vale a dire dal momento in cui è scaduto il termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di cui all'art.32 c.4 del d.lgs. n.25 del 2008 o è stata rigettata l'istanza di sospensiva associata al ricorso o è stato deciso nel merito il ricorso.

Tra le modalità esecutive della decisione di cui sopra, il nuovo art.4-ter del d.lgs. n.25 del 2008, introdotto dal D.L., prevede che, con la decisione di cui al comma 4-*bis*, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, è informato della facoltà di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreché non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349[11] e fatta salva la possibilità di adempiere all'obbligo in qualsiasi momento. In questi casi si applica il nuovo articolo 10, comma 2-*septies* TUI, che disciplina la procedura di concessione del termine per la partenza volontaria da parte del questore, specificando che il suddetto termine potrà avere una durata non superiore a quindici giorni e che, fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura (il modello del nuovo provvedimento questorile è caricato in SIA).

Al fine di limitare il rischio di fuga ove se ne evidenzino gli indicatori di cui all'art.13 comma 4-bis TUI sarà possibile applicare le misure alternative al trattenimento di cui all'art.14 c.1 TUI.

In materia di trattenimento si rinvia a successivi aggiornamenti, connessi ad ulteriori adeguamenti della normativa nazionale.

Nel caso in cui non si riesca a dare esecuzione alla decisione di rimpatrio entro il termine massimo di 12 settimane, la procedura di rimpatrio proseguirà secondo le prescrizioni della normativa di settore e lo straniero risulterà avere fatto ingresso sul territorio nazionale.

L'art.12 del D.L. modifica e amplia la previsione del rischio di fuga di cui all'art.13 comma 4-bis TUI, abroga il comma 6 dell'art.14 introducendo di conseguenza un nuovo art.14.1 in materia di ricorso per Cassazione contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative al trattenimento.

[11] Rischio di fuga, la domanda nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera sia stata respinta per manifesta infondatezza o la persona interessata rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

UTILIZZO DELLE INFORMATIVE DA TRASMETTERE AI CITTADINI DI PAESI TERZI IN CONFORMITÀ AL PATTO SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO.

Le informazioni contenute nelle Informative, verranno fornite in una lingua che i cittadini dei Paesi Terzi comprendono o che ragionevolmente si possa presumere che comprendono.

Di seguito si riporta l'elenco degli opuscoli/*leaflet* informativi, organizzati per fase procedurale, corredati delle indicazioni relative ai casi in cui ne è prevista la fornitura alla persona interessata in formato cartaceo o elettronico e, se necessario, oralmente, con il supporto della mediazione linguistica.

1) **Accertamenti di screening:**
 Informativa relativa agli accertamenti di screening (informativa ai sensi dell'art. 11 del Reg. 1356/2024):

- Accertamenti alla frontiera esterna (Art. 5) - Attraversamento non autorizzato via mare o eventi SAR (*Lampedusa e Pantelleria*)
- Accertamenti alla frontiera esterna (Art. 5) - Attraversamento non autorizzato via mare o eventi SAR
- Accertamenti alla frontiera esterna (Art. 5) - Attraversamento non autorizzato via aria
- Accertamenti all'interno del territorio (Art. 7)

Informativa relativa all'inserimento dati in Eurodac (informativa ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1358/2024):

- Cittadini di paesi terzi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera *(Perché i miei dati personali sono trasmessi all'Eurodac?)*
- Cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (*Perche' i miei dati personali sono trasmessi all'Eurodac?*)
- Cittadini di paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato Membro (*Perché i miei dati personali sono trasmessi all'Eurodac?*)

2) **All'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale:**

Informativa relativa all'inserimento dati in Eurodac (informativa ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1358/2024):

- Richiedenti protezione internazionale *(Perché i miei dati personali sono trasmessi a Eurodac?)*

Informativa relativa alle misure di accoglienza (informativa ai sensi dell'art. 5 del Dir. 1346/2024):

- Accoglienza per adulti in fase di manifestazione *(I tuoi diritti e obblighi in accoglienza)*
- Accoglienza per minori non accompagnati/e sopra i 14 anni in fase di manifestazione *(I tuoi diritti e obblighi in accoglienza)*
- Accoglienza per minori accompagnati/e sopra i 14 anni in fase di manifestazione *(I tuoi diritti e obblighi in accoglienza)*

3) **Al più tardi, tre giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale o entro il termine per la sua registrazione:**
Informativa relativa alle misure di accoglienza (informativa ai sensi dell'art. 5 della Dir. 1346/2024):

- Accoglienza per adulti in fase di registrazione *(I tuoi diritti e obblighi all'accoglienza)*
- Accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera in fase di registrazione *(I tuoi diritti e obblighi all'accoglienza nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera)*
- Accoglienza per minori non accompagnati/e in fase di registrazione *(I tuoi diritti e obblighi all'accoglienza)*
- Accoglienza per minori accompagnati/e in fase di registrazione *(I tuoi diritti e obblighi all'accoglienza)*

4) **Entro la registrazione della domanda di protezione internazionale, se non fornita all'atto della presentazione della stessa:**

Informativa relativa all'inserimento dati in Eurodac (informativa ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1358/2024):

- Richiedenti protezione internazionale *(Perché i miei dati personali sono trasmessi a Eurodac?)*

5) **Quanto prima e, al più tardi, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale:**
Informativa relativa alla procedura di protezione internazionale (informativa ai sensi dell'art.8 del Reg. 1348/2024):

- Procedura ordinaria per richiedenti adulti *(Cosa devi sapere riguardo alla domanda di protezione interazionale)*
- Procedura di frontiera *(Cosa devi sapere sulla procedura di asilo alla frontiera dell'UE)*
- Domanda reiterata *(Cosa devi sapere quando presenti una nuova domanda di protezione internazionale)*

- Procedura ordinaria per minori non accompagnati/e *(Che cosa devi sapere sulla domanda di asilo)*

Informativa relativa alla gestione dell'asilo e della migrazione (informativa ai sensi ai sensi dell'art.19 del Reg. 1351/2024):

- Richiedenti protezione internazionale *(Cosa devi sapere sul regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)*
- Cittadini/e di paesi terzi risultati in soggiorno irregolare in un Paese UE+ *(Cosa devi sapere sul regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)*
- Richiedenti protezione internazionale *(Cosa devi sapere sulla ricollocazione)*
- Beneficiari di protezione internazionale *(Cosa devi sapere sulla ricollocazione)*

6) **All'atto del rilevamento dei dati biometrici:**
Informativa relativa all'inserimento dati in Eurodac per ogni categoria di inserimento (informativa ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1358/2024):

- Informativa generale Eurodac *(Cosa devi sapere su Eurodac)*

Informativa relativa all'inserimento dati in Eurodac di particolari categorie di cittadini di Paesi terzi (informativa ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1358/2024):

- Persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria *(Perché i miei dati personali sono trasmessi all'Eurodac?)*
- Persone reinsediate nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento o di ammissione umanitaria *(Perché sono necessarie le mie impronte digitali e la mia fotografia?)*
- Beneficiari di protezione temporanea *(Perché i miei dati personali sono trasmessi all'Eurodac?)*

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla seguente Tabella esplicativa elaborata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

	Situazione	Leaflet ex art. 8 da distribuire in fase di Registrazione della domanda
1	Richiedenti adulti in procedura ordinaria, che presentano domanda per la prima volta	- Procedura ordinaria per richiedenti adulti - Condizioni di accoglienza per adulti
2	Richiedenti asilo incanalati in procedura di frontiera	- Procedura di frontiera - Condizioni di accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera
3	Richiedenti asilo per cui in fase di registrazione è evidente che si tratta di	- Domanda reiterata - Condizioni di accoglienza per adulti

	domanda reiterata incanalata in procedura ordinaria	
4	Richiedenti asilo per cui non è immediatamente chiaro se si tratta di domanda reiterata	- Procedura ordinaria per richiedenti adulti - Condizioni di accoglienza per adulti Se in una fase successiva emerge che la domanda era reiterata, distribuire anche il Leaflet domanda reiterata
5	Richiedenti asilo che effettuano domanda reiterata incanalata in procedura di frontiera	- Domanda reiterata - Procedura di frontiera - Condizioni di accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera
6	Richiedenti asilo che effettuano una domanda reiterata, dopo una prima domanda già esaminata in frontiera	- Domanda reiterata - Condizioni di accoglienza per adulti durante la procedura di frontiera
7	Richiedenti asilo minori non accompagnati di età maggiore di 14 anni	- Procedura ordinaria per minori non accompagnati - Condizioni di accoglienza per minori non accompagnati L'informativa deve essere fornita con il coinvolgimento del tutore legale o di altra persona designata alla salvaguardia del superiore interesse del minore e del suo benessere generale.
8	Richiedenti asilo minori non accompagnati di età inferiore a 14 anni	In base al livello di maturità e istruzione, è possibile non distribuire il Leaflet sulla procedura d'asilo per minori. In alternativa, sono pubblicati sulla pagina web della Commissione nazionale le info-grafiche da utilizzare con i minori non accompagnati di età inferiore a 14 anni.
9	Richiedenti asilo minori accompagnati di età superiore ai 14 anni	- Condizioni di accoglienza per minori accompagnati

Modalità operative

Al fine di documentare l'adempimento degli obblighi informativi, gli opuscoli/*leaflet* saranno accompagnati da appositi moduli ricognitivi (allegati al presente documento) predisposti per le diverse fasi procedurali e per le specifiche casistiche previste dalla normativa vigente. Tali moduli consentiranno di attestare l'avvenuta fornitura delle informazioni nell'ambito delle attività di screening, della manifestazione

della volontà di richiedere protezione internazionale, della registrazione della domanda e delle ulteriori procedure applicabili.

I moduli contengono un collegamento ipertestuale per accedere ai materiali informativi sul sito *web* della Commissione Nazionale per il diritto di asilo; opuscoli e modulistica saranno disponibili in italiano e in più lingue individuate dall'Amministrazione per garantirne la più ampia accessibilità. In una fase successiva, il collegamento ipertestuale verrà sostituto con un QR code.

Tanto si rappresenta con riserva di fornire ogni ulteriore indicazione con successiva circolare.

Le Zone Polizia di Frontiera vorranno estendere la presente nota agli Uffici dipendenti ed alle articolazioni con attribuzioni di frontiera rientranti nelle rispettive aree territoriali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Falzerano